

Prot. n. 54/2022
Circ. n. 11/2022

Roma, 17 febbraio 2022

Spett.li
SCUOLE EDILI
CPT
ENTI UNIFICATI

e p.c. Ai componenti il C.d.A. del Formedil

Loro Sedi

Oggetto: Circolare n. 1/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Chiarimenti in materia di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 1 del 16.02.2022 in cui si forniscono le prime indicazioni, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alle novità, introdotte dall'art.13 del D.L. n.146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, in materia di formazione.

In particolare la circolare si sofferma sui soggetti destinatari degli obblighi formativi (datori di lavoro, dirigenti e preposti).

Per quanto concerne il datore di lavoro, la circolare sottolinea che il nuovo comma 7 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, **il datore di lavoro** il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una *"adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico"* secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2022.

Il suddetto accordo dovrà, tra l'altro, garantire *l'individuazione della **durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro*** e chiarisce che, *"per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque **elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico**. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, **pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.**"*

Con riferimento ai dirigenti e ai preposti, la circolare fa presente che la nuova formulazione dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 richiede, **anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti**, una *"un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in*

materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo", rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza".

Per i preposti, in particolare, le *"relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"*.

A fronte di tale nuovo quadro normativo la circolare specifica che, nelle more dell'adozione dell'accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, **non viene meno l'obbligo formativo a carico di dirigenti e preposti che dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento al preposto, la circolare sottolinea che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione dello stesso, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, **andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza** alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, **occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.**

La circolare prosegue chiarendo che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti **non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 fino all'adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente.**

In merito agli nuovi obblighi in tema di addestramento (*prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza*), la circolare chiarisce che gli stessi **trovano immediata applicazione**, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un *"apposito registro informatizzato"* che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento **si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata"** richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. **Non rileva** ai fini sanzionatori invece **il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato**, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

La circolare fa, inoltre, presente che con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Cordiali saluti.

Il Segretario Coordinatore

Stefano Macale



All. Circolare n.1/2022 Ispettorato Nazionale del Lavoro